Bonus edilizi: scadenze e correzione errori di comunicazione

Con la circolare n. 33 pubblicata il 6 ottobre, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le tanto attese indicazioni su come correggere gli **errori** commessi nella compilazione della **comunicazione** per l'esercizio dell'**opzione** per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante in relazione agli interventi edilizi o per il c.d. "sconto sul corrispettivo", di cui all'art. 121 del Dl 34/2020.

Oltre a questo tema (a cui è dedicato il § 5), i chiarimenti hanno anche riguardato i profili di responsabilità solidale dei cessionari dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi.

Con un comunicato pubblicato, il CNDCEC ha "preso atto con favore" dei chiarimenti, arrivati dopo una "fattiva interlocuzione" con i vertici dell'Agenzia, in particolare per quanto riguarda le recenti modifiche sulla responsabilità solidale del cessionario solo in caso di dolo o colpa grave.

Le casistiche di errori commessi nella compilazione della comunicazione o nella circolazione dei crediti in Piattaforma (cassetto fiscale), per i quali l'Amministrazione finanziaria consente la correzione, sono diverse.

Prima di tutto viene precisato che "Tutte le segnalazioni e le istanze indicate nella presente circolare devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate .it" (segnalazioni e istanze già trasmesse all'Agenzia con altre modalità non saranno prese in considerazione e dovranno essere nuovamente inviate all'indirizzo pec menzionato).

Anzitutto, l'Agenzia consente di correggere:

- •gli errori formali, o l'omissione, di dati nella comunicazione che non hanno comportato la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante, e quindi del credito ceduto (è il caso, ad esempio, di errori nel frontespizio della comunicazione, nell'errata indicazione dei dati catastali dell'immobile nel quadro B, ecc.). In questi casi, l'opzione risulta valida in quanto sussistono i presupposti per beneficiare dell'agevolazione fiscale, ma, ai fini dei successivi controlli, il cedente, l'amministratore di condominio (o il condomino incaricato nel caso di condomini minimi) o l'intermediario che ha inviato la comunicazione deve segnalare all'Agenzia delle Entrate l'errore commesso e indicare i dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa al suddetto indirizzo Pec;
- gli errori commessi in relazione alla comunicazione del primo SAL senza aver indicato il valore "1", motivo per cui non era possibile trasmettere le comunicazioni relative ai SAL successivi. Anche in questi casi è necessario comunicare l'accaduto all'indirizzo Pec dell'Agenzia indicando specificatamente i protocolli delle comunicazioni compilate in modo errato e il numero di SAL cui si riferiscono. Allo stesso modo dovranno essere segnalate all'indirizzo Pec dell'Agenzia le comunicazioni relative a SAL successivi al primo che non contengono il protocollo relativo alla comunicazione primo SAL (correttamente compilata).

È altresì possibile correggere la comunicazione trasmessa nella quale è stato indicato un **importo** del **credito** ceduto (o fruito come sconto sul corrispettivo) **inferiore** a quello della detrazione spettante.

In questa ipotesi potrà essere trasmessa una nuova comunicazione, contenente tutti i dati di quella già trasmessa, indicando la differenza quale ammontare del credito ceduto.

Analogamente si può correggere la comunicazione trasmessa in cui era stata indicata una **spesa inferiore** rispetto a quella effettivamente sostenuta per l'esecuzione degli interventi agevolati.

Nei casi in cui siano stati commessi errori (oppure omissioni) nella comunicazione che incidono su **elementi sostanziali** della detrazione (es. un errato codice intervento, codice fiscale del cedente ecc.) e nel caso in cui il credito sia stato accettato dal cessionario, è possibile richiedere l'annullamento di tale accettazione trasmettendo, sempre tramite Pec, il modello allegato alla circ. n. 33/2022 (il modello deve essere sottoscritto non solo dal beneficiario della detrazione/cedente, ma anche dal cessionario/fornitore).

L'Agenzia ammette poi la possibilità di avvalersi della particolare forma di ravvedimento rappresentata dalla c.d. "remissione in bonis" di cui all'art. 2 comma 1 del Dl 16/2012 da parte di chi, avendo tutti i requisiti richiesti dalla norma per beneficiare della detrazione fiscale, non ha presentato la comunicazione di opzione relativa alle spese sostenute nel 2021 (o per le rate residue delle spese 2020) entro il termine del 29 aprile 2022 (il differimento di detto termine al 15 ottobre 2022, infatti, riguarda solo i soggetti Ires e i titolari di partita Iva, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022).

La generalità dei contribuenti che entro il 29 aprile scorso non sono riusciti a trasmettere la comunicazione (ma anche per quelli, si ritiene, le cui comunicazioni sono state per qualche ragione rifiutate per meri errori di compilazione), quindi, hanno tempo fino al 30 novembre per adempiere, versando con il modello F24 la sanzione minima di 250 euro, di cui all'art. 11 comma 1 del Dlgs. 471/97.

(MF/ms)